

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PALUMBO, DIANA Lino, FOLLIERI e PINTO**

*(V. Stampato n. 334)*

*approvato dalla 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) del Senato della  
Repubblica, il 25 luglio 1996*

*(V. Stampato Camera n. 2004)*

*modificato dalla Camera dei deputati il 28 aprile 1997*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 29 aprile 1997*

**Modifica del terzo comma dell'articolo 83 del codice  
di procedura civile**

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO  
DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

—

**Art. 1.**

1. Al terzo comma dell'articolo 83 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce».

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO APPROVATO  
DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

—

**Art. 1.**

*Identico.*

**Art. 2.**

**1. La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.**

**Art. 3.**

**1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.**